



COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI



INDICE

INDICE.....	2
ART. 1 - Oggetto.....	3
ART. 2 - Definizioni.....	3
ART. 3 – Soggetti.....	3
ART. 4 – Merci oggetto di cessione	4
ART. 5 - Individuazione delle aree	4
ART. 6 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico	4
ART. 7 – Caratteristiche delle postazione su area pubblica.....	6
ART. 8 - Occasionalità delle attività	7
ART. 9 – Sanzioni.....	7



ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Canegrate in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regione Lombardia con delibera X/5061 del 18/04/2016 ha predisposto il presente regolamento per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici da parte di enti non profit sul territorio comunale.

ART. 2 - Definizioni

Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'articolo 4 del presente regolamento in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza non soggetti alla segnalazione certificata d'inizio attività ex articolo 19 L. 241/90.

Sono escluse dall'applicazione del seguente regolamento le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) Qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
- b) Qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.

ART. 3 – Soggetti

Le cessioni a fini solidaristici di cui al presente regolamento possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura provata registrata, da non meno di dodici mesi dalla data di presentazione al Comune della domanda di cui al seguente articolo 6.

Dallo statuto e/o dall'atto costitutivo deve risultare l'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale.



ART. 4 – Mercì oggetto di cessione

Le cessioni ai fini solidaristici disciplinate dal presente regolamento possono riguardare:

- Prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- Prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

I beni oggetto di cessione devono essere di modico valore; la cessione di prodotti sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura.

ART. 5 - Individuazione delle aree

Il Comune di Canegrate, previa consultazione con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e dell'intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il sconfinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta fondi risulterebbe troppo esigua, ai sensi dell'articolo 29 bis, comma 2 della L.R. 6/2010 e smi ha predisposto l'allegato Piano Comunale delle cessioni ai fini solidaristici in cui sono individuate le aree in cui esercitare le attività di cui al presente regolamento.

ART. 6 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al Comune almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione di suolo pubblico, corredata dai seguenti :

1. generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
2. indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica, che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessioni a fini solidaristici, determinata dal Piano comunale di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della L.R. 6/2010;
3. dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo ecc);
4. data, orario e finalità dell'iniziativa;
5. tipo merce offerta in cessione;
6. dichiarazione dell'Ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;



7. dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;

Inoltre, nella domanda l'ente deve segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente:

- a) copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui al precedente articolo 3;
- b) dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza la presente comma , per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a) gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafici, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante, atti, fatti qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.

La documentazione di cui sopra deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'Ente.

In caso di pluralità di iniziative svolte dallo stesso ente è possibile presentare un'unica richiesta corredata da un calendario delle iniziative medesime e di durata massima annuale.

La disponibilità di tale richiesta multipla sarà valutata, da parte del Comune, in base alle previsioni incluse nel Piano comunale delle cessioni ai fini solidaristici allegato al presente regolamento, che determina il numero massimo di iniziative sul territorio.

Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le posizioni/date sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'art. 3 del presente regolamento e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all'art. 7, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della concessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui all'art. 6 del regolamento.

Qualora l'Ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario.

La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario.

L'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'iniziativa.



Possono essere sempre esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

ART. 7 – Caratteristiche delle postazione su area pubblica

Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate in modo da :

- non costituire intralcio al traffico , sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi;

L'attività deve essere svolta senza l'impegno di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità riportate nel presente regolamento.

Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta la pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti caratteristiche:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.



ART. 8 - Occasionalità delle attività

Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l'unica area individuata nel Comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il Comune per l'utilizzo a rotazione della stessa posizione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo Comune.

Il Comune, sulla base delle caratteristiche del suo territorio e delle attività commerciali insediate, nell'ambito del Piano Comunale delle cessioni ai fini solidaristici di cui all'articolo 29 bis, comma 2 della L.R. 6/2010, ha provveduto a definire:

- a) il numero massimo di iniziative che possono essere svolte contemporaneamente su tutto il territorio comunale,
- b) il numero massimo di iniziative annuali, al fine di evitare che l'avvicinarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo.

Il Comune, promuove l'avvicendamento nelle stesse di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello prodotto nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetti della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondo per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

ART. 9 – Sanzioni

Per le attività esercitate in violazione al presente piano comunale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29 ter della legge regionale n. 6 del 02 febbraio 2010.